

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. VII
N. 2

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMPOSTA DEI DEPUTATI

Corsanego, *presidente e relatore*; Calamandrei e Sansone, *vicepresidenti*; Monticelli, Iotti Leonilde e Colitto, *segretari*; Amendola Giorgio, Avanzini, Bazoli, Benvenuti, Camposarcuno, Cavallari, Cicerone, Costa, De Caro Raffaele, Dominedò, Dugoni, Firrao, La Malfa, Longhena, Mastino Gesumino, Nasi, Notarianni, Pesenti, Quintieri, Scalfaro, Silipo, Tambroni, Valenti e Vigo

SULLA

ELEZIONE CONTESTATA PER LA CIRCOSCRIZIONE DI CATANZARO (XXVII)
(LUIGI FILOSA)*Seduta del 2 febbraio 1949*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Contro la proclamazione dell'avvocato Luigi Filosa, unico candidato eletto nella lista del Movimento Sociale Italiano per la Circoscrizione XXVII (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria), venne nei prescritti termini avanzato un solo reclamo, a firma degli elettori Cicala Raffaele, Gaccione Annunziato e Golia Raffaele, rappresentati dall'avvocato Giovanni Ozzo. Nel reclamo si sostiene che il Filosa debba considerarsi ineleggibile a deputato per diversi motivi:

1°) per avere ricoperto la carica di Segretario provinciale dei fasci di Cosenza, dall'anno 1921 all'anno 1923, (articolo 93, n. 1, del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26 delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati); ed essere stato conseguentemente, con deliberazione 28 febbraio 1948 della Commissione elettorale di Cosenza, escluso dal diritto elettorale attivo (articolo 1, n. 4 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, recante norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista); e, correlativamente, quale segretario politico nel

Comune di Cosenza — che dal censimento del 1936 risulta avente popolazione di 36.113 abitanti — (articolo 93, n. 3, del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26), in quanto la carica di « segretario provinciale » era allora, per lo statuto del partito nazionale fascista, comprensiva delle attività di « segretario politico » nel comune capoluogo della provincia;

2°) per essere stato, nello stesso periodo dal 1921 al 1923, direttore del giornale *Calabria fascista*, « organo della federazione fascista di Cosenza » (articolo 93, n. 13, del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26);

3°) adducono infine i reclamanti le imputazioni mosse al Filosa nel 1945 davanti al Tribunale militare territoriale di guerra della Calabria, per i reati di associazione sovversiva (articolo 270 del Codice penale, in relazione all'articolo 1 del regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 22-b); concorso in detenzione di materia esplosiva (articolo 110, n. 125 del Codice penale); concorso nel reato di pubblica intimidazione col concorso in detenzione di materia esplosiva (articolo 110, n. 81, 420 del Codice penale); concorso nel reato di riten-

zione di oggetti militari (articolo 166, n. 10, del Codice penale militare di pace, in relazione all'articolo 164 del codice medesimo); e, correlativamente, per associazione sovversiva intesa alla ricostituzione del partito fascista dopo l'8 settembre 1943, acquisto e ritenzione di dinamite ed altre materie infiammabili ed esplodenti, al fine di attentare alla pubblica incolumità; suscitazione di tumulto e pubblico disordine mediante scoppio di bombe; acquisto, ritenzione e distruzione di oggetti di armamento militare: imputazioni tutte delle quali il Filosa è stato riconosciuto responsabile, con qualifica di « promotore », e con la condanna, da parte del detto Tribunale militare di Catanzaro, a otto anni di reclusione, e che « fanno ravvisare in lui una tipica figura di gerarca e di fascista recidivo ».

Successivamente gli stessi reclamanti hanno esibito una documentazione giornalistica della attività del Filosa nel 1921-22 quale « autorevole segretario federale » a Cosenza; un numero del giornale *Calabria fascista* 4 aprile 1943, nel quale il Filosa qualifica, in un articolo, « creatura sua » il giornale medesimo; e l'estratto della sentenza 8 aprile 1945 del Tribunale militare di Catanzaro, relativa alla condanna del Filosa agli otto anni di reclusione, sentenza, come risulta da una annotazione alla medesima, annullata « per difetto di motivazione » con decisione 23 ottobre 1945 del Tribunale supremo militare, con rinvio per nuovo esame al Tribunale militare territoriale di Napoli, il quale però, con sentenza 26 novembre 1946, dichiarava non doversi procedere per sopravvenuta amnistia. Esibivano altresì fogli ciclostilati contenenti una « autodifesa » pronunciata dinanzi al Tribunale militare di Catanzaro il 18 febbraio 1945, nella quale il Filosa si dichiarava « orgoglioso » del suo passato, del quale, dice, « non rinnego niente »; e però ammette la sua qualità di « segretario federale di Cosenza » nel 1922-23 e, anteriormente all'8 settembre 1943, il « comando delle bande armate per l'eventuale guerriglia in caso di invasione », che gli fu « affidato » e « dopo breve tempo tolto ». Tutti questi elementi rafforzano, ad avviso dei reclamanti, la ineleggibilità del Filosa.

* * *

Sopra ciascuno di questi punti, l'avvocato Filosa — rappresentato dall'avvocato Mario Nigro, con un memoriale iniziale, con dichiarazioni e da ultimo con una memoria — ha presentato alla Giunta chiarimenti e documenti.

1°) Egli ribatte l'accusa di *gerarchismo*, osservando che questo implica nomina dall'alto, mentre, fino all'ottobre 1922, le cariche del partito fascista erano elettive. Lumeggia anzi la sua costante avversione a « ogni forma di gerarchismo e di prepotenza », sottolineando il suo intervento al Congresso di Napoli, ove (secondo il resoconto del *Corriere della Sera* del 26 ottobre, n. 257) il Filosa invocò una discussione politica, affermando che la mancanza di essa avrebbe significato « instaurare la monarchia di diritto divino per interposta persona di Mussolini ». In dipendenza di tale atteggiamento, egli fu tosto rimosso dalla carica elettiva, e alla federazione di Cosenza fu nominato un commissario. Successivamente il Filosa, per nuovi atti di indisciplina — fra l'altro egli prese le difese dell'avvocato Graziani, consigliere provinciale socialista a Cosenza, contro i fascisti che avevano invaso la sede del Consiglio — fu nel maggio 1923 espulso dal partito e, persistendo la sua opposizione, fu mandato al confino, con ordinanza della Commissione provinciale in data 5 febbraio 1931. Egli ha anche esibito il suo libretto da confinato politico, dal quale risultano le limitazioni poste alla sua libertà personale, che sono le consuete, ed altre particolari, come quelle di « astenersi dal recarsi ad impostare o fare impostare da altri ai treni la propria corrispondenza », di « non farsi raggiungere da parenti né da estranei senza il permesso della regia questura », di « non andare in barca neanche per diporto » (il confino era in località marittima). Dal confino venne poi richiamato per effetto dei provvedimenti di clemenza nella ricorrenza del decennale, e non — tiene il Filosa a precisare — in dipendenza di esposti o ritrattazioni da lui sottoscritte. E, quanto al motivo specifico di ineleggibilità in dipendenza della privazione dell'elettorato attivo, egli fa rilevare che, se è vero che la Commissione elettorale mandamentale di Cosenza, con decisione 28 febbraio 1948, aveva respinto — oltre che per la riportata carica di segretario federale — soprattutto come tardiva la sua domanda di iscrizione nelle liste, dalle quali era stato già escluso per motivi politici, è vero altresì che la Corte di appello di Catanzaro, il 13 marzo 1948, su ricorso dell'interessato, e su conclusioni conformi del pubblico ministero, revocava tale decisione, riconoscendo il diritto del Filosa all'esercizio del voto, e ne ordinava la iscrizione nelle liste elettorali del comune di Aprigliano.

2°) Quanto allo scritto su *Calabria fascista* del 1934, egli spiega la frase e tutto il suo

atteggiamento, ispirato a quello che gli appariva l'interesse superiore del Paese. Per la questione giuridica della ineleggibilità dei *direttori* di « giornali e riviste periodiche fasciste » (articolo 93, n. 13 del testo unico) egli si richiama alla legislazione sulla stampa, ed osserva che, anteriormente al 1922, non esisteva la figura del « direttore », sì quella del « gerente responsabile ». Infatti il « direttore » responsabile fu introdotto con la legge sulla stampa periodica del 31 dicembre 1925, numero 2307. Comunque, il Filosa dichiara esplicitamente di non essere mai stato né *gerente responsabile* né *direttore* di alcun giornale, di qualsiasi natura e specie.

Vi è pure in atti una attestazione del senatore Nicola Vaccaro, che l'avvocato Luigi Filosa non ha mai diretto *Calabria fascista*.

3°) Infine, per quanto concerne il comportamento dopo il ventennio fascista, il Filosa fa rilevare che è esclusa ogni forma di « collaborazione col tedesco invasore », che d'altronde neppure i reclamanti hanno ipotizzato, e che potrebbe determinare la ineleggibilità a termini dell'articolo 93, n. 11 del testo unico. Vero è che, « richiesto », rientrò nel partito per « amor di Patria », egli dice, « convinto di compiere il suo dovere di italiano »; e fu — anteriormente all'8 settembre — designato a « comandare le bande partigiane anti-inglesi che il fascismo andava costituendo, in attesa della invasione ». Ma aggiunge che fu subito dopo rimosso dal comando, per il suo proposito di « costituire bande di partigiani di qualsiasi idea politica », in contrasto con le direttive delle gerarchie fasciste. Ciò tuttavia valse, dopo la liberazione, a determinare la presunzione che egli fosse capo di ogni attività anti-inglese e sovversiva nella regione calabrese, onde le ricordate molteplici imputazioni per le quali fu tratto, insieme con altre 87 persone, davanti al Tribunale militare territoriale di guerra di Catanzaro, il quale con sentenza 8 aprile 1945 lo condannava ad 8 anni di reclusione.

Il Filosa afferma « che quel processo sia stato una farsa »; e rilevando che a base delle gravi condanne furono mere presunzioni senza alcuna prova dei fatti asseriti, « esistenti solo nella fantasia dei giudici », contesta la pretesa dei reclamanti, di attribuire valore probatorio ad una sentenza viziata da *difetto di motivazione*, cioè da una « riconosciuta incoerenza logico-giuridica ». Infatti, come si è dianzi accennato, essa venne, appunto « per difetto di motivazione », con una lunga ed elaborata sentenza del Tribunale supremo militare di guerra (sentenza n. 2868 del 23 otto-

bre 1945), annullata « nei riguardi di tutti i ricorrenti condannati », col rinvio per nuovo esame al Tribunale militare territoriale di Napoli. Si è pure accennato che tale esame non ebbe più luogo, giacché, con sentenza 26 novembre 1946, il Tribunale militare territoriale di Napoli dichiarava « di non doversi procedere a carico degli imputati, perché estinti i reati ad essi ascritti », in seguito all'amnistia Togliatti. (Decreto Presidenziale 22 giugno 1946, n. 4). Il relatore ha voluto leggere nel testo integrale la sentenza del Tribunale supremo militare di guerra, ed ha riscontrato che, esaminata la posizione dei singoli imputati, essa rileva nella sentenza di condanna « mancanza assoluta di motivazione in fatto ed in diritto »: « manca in sostanza la narrativa dei fatti »; « che cosa abbiano commesso tutti gli 88 imputati, quali fatti siano loro specificamente e singolarmente attribuiti, non è menomamente accennato ». E appresso: « emerge in modo irrefutabile che manca non soltanto la narrativa del fatto, tanto che non si potrebbe capire che cosa viene attribuito ad ognuno degli imputati, se ciò non fosse enunciato sommariamente nei vari capi di imputazione, ma la enunciazione delle prove, con la valutazione di ciascuna di esse ». E anche nei riguardi della qualifica di *promotori* (attribuita fra altri al Filosa), il Tribunale supremo rileva che « non si legge neppure un rigo in sentenza, dal quale risulti l'attività da essi esplicata per meritarsela ». Onde l'annullamento che « investe in pieno tutta la sentenza ».

Sono stati poi presentati certificati rilasciati dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cosenza, da cui risulta che l'avvocato Filosa, iscritto nell'albo, « non è stato mai sospeso, né sottoposto a provvedimenti disciplinari »; e che il medesimo, nelle elezioni del 15 febbraio 1947, è stato eletto membro del consiglio dell'Ordine degli avvocati.

Il Filosa, in sostanza, sostiene che non siano a lui applicabili i motivi di ineleggibilità invocati dai ricorrenti: non quello dell'articolo 93 n. 13 del testo unico, in quanto non sarebbe mai stato direttore di giornali; non quelli dell'articolo 93 n. 3 del testo unico e dell'articolo 1 n. 4 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, in quanto non sarebbe stato propriamente « gerarca » del partito, e in quanto ritiene di non poter rientrare fra i capi responsabili del *regime* fascista, che non può a suo avviso considerarsi instaurato prima del 3 gennaio 1925.

Nella seduta del 6 ottobre 1948 la Giunta dichiarava contestata la elezione del Filosa;

nella udienza del 26 novembre 1948 si svolse la discussione pubblica nella quale le parti illustrarono le rispettive tesi sopra riferite, confermando le reciproche conclusioni. La Giunta — avendo ritenuto che l'aver ricoperto l'ufficio di segretario provinciale dei fasci di Cosenza dall'anno 1921 all'anno 1923, e correlativamente quello di segretario politico del fascio del comune di Cosenza (con popolazione superiore ai 10.000 abitanti), rientri nei casi previsti dall'articolo 93, numeri 1 e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1948, n. 26 — decideva di proporre l'annullamento della elezione dell'avvocato Luigi Filosa.

Per non privare la Camera di tutti gli elementi obiettivi di giudizio si fa presente che

il Filosa aveva tempestivamente fatto istanza perché fosse richiamato il suo fascicolo di « sorvegliato politico » dalla questura di Cosenza e quello da ufficiale, da cui si desume la sua rimozione dal grado di tenente di complemento di fanteria durante il regime fascista « per avere aspramente criticato la fascistizzazione dell'esercito ». Tali fascicoli furono subito richiesti dalla Presidenza della Camera, rispettivamente, al Ministero dell'interno e a quello della difesa (esercito), ma essi sono giunti alla Camera dopo che la Giunta aveva, nella ricordata seduta pubblica del 26 novembre, deliberato di proporre l'annullamento della elezione del Filosa e la proclamazione in sua vece del candidato Luigi Palmieri a deputato per la circoscrizione di Catanzaro.

CORSANEGO, *Relatore.*